

**MARCA DA BOLLO  
ASSOLTA  
VIRTUALMENTE  
N° seriale  
01181173475286  
Del 17.12.2020**



# **CITTÀ DI FARA IN SABINA**

Provincia di Rieti

**ORIGINALE**

N. Registro Generale 2 del **08.01.2021**

**SETTORE I**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

N. Registro di Settore 2 del 08.01.2021

**Cronologico Albo n°. 17/2021**

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO - LOTTO: L 15 - 43 SITO ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 307 ED AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 312'



# **CITTA' DI FARA IN SABINA**

Provincia di Rieti

SETTORE I

Proposta n. 6 del 08.01.2021

Oggetto: **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO - LOTTO: L 15 - 43 SITO ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 307 ED AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 312"**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 18/7/2016 con la quale è stata deliberata la razionalizzazione della struttura organizzativa comunale;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 1 del 04.01.2021 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Paola Oro responsabile del 1° Settore "Contenzioso, Coperture assicurative, SUAP, Commercio, Pubblica istruzione, Farmacia Comunale, Patrimonio, Partecipate (parte giuridica)", ai sensi degli artt. 50, 109 e 110 del D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, approvato con Deliberazione del C.R. n. 171 del 25.02.2004 pubblicato sul B.U.R.L. n. 14 del 20.05.2004, S.O. n. 1, e successiva Variante approvata con Deliberazione del C.R. n. 62 del 13.03.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 21.04.2009, S.O. n. 61 - errata corrige B.U.R.L. n. 4 del 28.01.2012, e Variante alla N.T.A. approvata con Deliberazione del C.R. n. 13 del 26.10.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 98 del 09.12.2016, S.O. n. 2;

**VISTA** l'istanza presentata telematicamente all'Ufficio SUAP di questo Comune in data 04.06.2020 acquisita al prot. SUAP n. 12743/2020 del 11.06.2020, dall'Arch. Fabrizio Miluzzo,

giusta delega conferita dal Dott. Massimiliano Bernes, nato a Milano (MI) il 24.04.1974, in qualità di rappresentante legale della Società AEW Ciloger - sede secondaria italiana delegata della Soc. AEW s.a.r.l. - Logitalia 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, n. 2508192, con sede in Parigi, Rue di Decteur Lancereaux, finalizzata all'ottenimento del "Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la Realizzazione di nuovo insediamento logistico - lotto: L 15 - 43 sito all'interno del piano regolatore generale consortile del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti sull'area distinta in catasto al foglio n. 26 mappale 307 ed al foglio n. 26 mappale 312", classificata come zona "industriale" disciplinata dall'art. 16 delle relative N.T.A.;

**VISTE** le integrazioni inoltrate dalla Società, su richiesta del SUAP – (Prot. n. 13751/2020) - , acquisite al prot. SUAP n. 16457 del 29.07.2020;

**VISTA** la nota protocollo n. 16734 del 31.07.2020, con la quale lo Sportello SUAP del Comune di Fara in Sabina trasmetteva la documentazione pervenuta ed acquisita agli atti, al fine di indire la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, e quindi rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della C.D.S. di cui sopra;

**VISTO** l'atto di proroga dei termini per la richiesta di integrazioni, della Conferenza di Servizi, Protocollo n. 17899 del 14.08.2020;

**VISTO** il Parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando Vigili del fuoco di Rieti – prot. n. 4147 del 12.05.2020, acquisito al protocollo SUAP n. 10633 del 13.05.2020, (allegato altresì al fascicolo dell'istanza con la documentazione di competenza dei Vigili del Fuoco), riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Parere con precisazioni espresso dalla Regione Lazio: Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta– prot. n. 0798542 del 17.09.2020, acquisito al protocollo SUAP n. 21136 del 29.09.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che le aree in questione, in quanto private, non sono gravate da usi civici;

**VISTO** il Parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti – prot. n. 12527-P del 02.10.2020, acquisito al protocollo SUAP n. 22201 del 09.10.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Parere favorevole di conformità Urbanistico Edilizia n. 08/2020 prot. n. 23039 del 20.10.2020 espresso dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Fara in Sabina, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** la conferma di parere favorevole prot. n. 4879/20 del 17.12.2020, prot. SUAP n. 28523 del 23.12.2020, relativa al parere espresso dal Responsabile del Procedimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti n° 25/19 del 18.11.2019, allegato alla conferma stessa, con le condizioni e le raccomandazioni in esso riportate, allegati entrambi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole con condizioni espresso dalla Regione Lazio: Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo - prot. n. 1114851 del 21.12.2020, acquisito al protocollo SUAP n. 28528 del 23.12.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che entro il termine previsto di cui all'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della Legge n. 241/1990, non è pervenuta alcuna comunicazione o determinazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di Rieti - Dipartimento di Prevenzione - quale amministrazione coinvolta;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 “*...la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;

**DATO ATTO** pertanto, che nel caso di specie, deve intendersi acquisito l'“*assenso senza condizioni*” del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

**VISTO** lo strumento urbanistico generale ed il Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

**VISTO** il D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i. , recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**VISTO** il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive”;

## **DETERMINA LA CONCLUSIONE POSITIVA**

del Procedimento in oggetto finalizzato al rilascio del “PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO - LOTTO: L 15 - 43 SITO ALL’INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL’AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 307 ED AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 312”, classificata come zona “industriale” disciplinata dall’art. 16 delle relative N.T.A., dando atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito del procedimento stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e decorrono dalla data di comunicazione della presente.

### **RILASCIA**

*fatti salvi diritti di terzi al Dott. Massimiliano Bernes, nato a Milano (MI) il 24.04.1974, in qualità di rappresentante legale della Società AEW Ciloger - sede secondaria italiana delegata della Soc. AEW s.a.r.l. - Logitalia 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, n. 2508192, con sede in Parigi, Rue di Decteur Lancereaux, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010:*

### **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 2 DEL 08.01.2021**

per la “**REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO - LOTTO: L 15 - 43 SITO ALL’INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL’AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 307 ED AL FOGLIO N. 26 MAPPALE 312**”, CLASSIFICATA COME ZONA “INDUSTRIALE” DISCIPLINATA DALL’ART. 16 DELLE RELATIVE N.T.A. - LOTTO: L 15 – L 43.

Del presente atto fanno parte integrante e sostanziale tutti gli atti, materialmente allegati, richiamati in premessa.

### **AVVERTENDO**

Il rilascio del presente atto si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali e non costituisce sanatoria o presa d’atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente.

Nell’esecuzione dei lavori autorizzati dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate negli atti istruttori e pareri allegati al presente provvedimento ed in conformità alle norme

vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro, con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previste dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

### ***CONDIZIONI GENERALI***

Il presente atto, che, ove ne ricorrano i presupposti, costituisce altresì Permesso di Costruire dovrà essere esibito, a richiesta, ai titolari del potere di vigilanza edilizia e/o urbanistica; gli estremi devono essere indicati sul cartello del cantiere, come previsto dalla normativa vigente;

Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del D.P.R. n.380 del 06.06.2001:

- Il termine per l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio, e quindi **entro la data del 08.01.2022** si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso;
- Il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare **anni tre dall'inizio dei lavori**;
- Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita e i lavori eseguiti dopo la scadenza saranno considerati abusivi a tutti gli effetti;
- Qualora i lavori non siano terminati entro il termine stabilito, il titolare del Titolo abilitativo edilizio deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Titolo abilitativo edilizio per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante S.C.I.A. o D.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.
- Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve trasmettere al Comune, ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. c) del D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81, la seguente documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori:
  - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice e dei lavori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato;
  - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- Un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

Si rende noto che in assenza della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE del Titolo abilitativo edilizio, e pertanto i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

Il titolare del presente provvedimento autorizzativo è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e adempimenti contenuti nelle leggi, regolamenti e disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia, con riguardo a:

- D.P.R. n. 380/2001, Capo IV, Parte II, delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 e del Regolamento Regionale 07.02.2012, n. 2, nonché delle altre norme legislative e regolamentari in materia antisismica;
- D.P.R. n. 151/2011, nonché delle altre norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi;
- D.L. n. 152/2006 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia ambientale;
- Legge n. 13/1989 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge n. 10/1991 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici;
- Legge n. 447/1995 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di inquinamento acustico.

Copia dei provvedimenti rilasciati dagli Uffici e dagli Enti competenti, dovranno essere tempestivamente trasmessi al S.U.A.P. comunale.

Dovrà essere altresì comunicata dal titolare la data di ultimazione dei lavori, unitamente alle eventuali varianti minori di cui all'articolo 23, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001; e richiesto al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 ovvero per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

## ***CONDIZIONI SPECIALI***

- Il presente Provvedimento Autorizzativo Unico è rilasciato a condizione che siano osservate le prescrizioni, le raccomandazioni e le condizioni riportate nei pareri e nei nulla osta richiamati in premessa, ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", e che il rilascio dell'autorizzazione viene dato al titolare dello scarico (art. 124 D.Lgs. n. 152/06 comma 2);
- Il Titolo abilitativo edilizio costituisce titolo per la realizzazione delle opere e non atto di autorizzazione allo scarico, che dovrà essere invece richiesta prima della ultimazione dei lavori;
- L'autorizzazione allo scarico dovrà essere quindi presentata unitamente alla documentazione necessaria all'ottenimento dell'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

---

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

La presente determinazione va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene redatta in quattro (4) originali, di cui: uno per la Segreteria, uno per l'ufficio S.U.A.P., uno per lo S.U.E. ed uno l'istante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

**Il Responsabile del Settore**

**DOTT.SSA PAOLA ORO**